

comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche procedere all'individuazione del datore di lavoro «tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici»; ne trae conferma «dell'impossibilità di una scelta non espressa e non accompagnata dai ricordati poteri di gestione alla persona fisica sia pure determinata con l'individuazione della specifica funzione rivestita»; e insegna che, in caso di mancata indicazione, «a meno di ritenere che per un indefinito periodo di tempo si crei una sorta di immunità derivante da una scelta omissiva consapevole dell'obbligato», «è l'organo di direzione politica a conservare la qualità di datore di lavoro»; spiega che «non si tratta dell'attribuzione di una responsabilità impropria ad un soggetto con competenze di natura diversa perché agli organi di direzione politica [sindaco e giunta comunale] sono attribuiti originariamente anche i poteri di sovrintendere alle scelte di gestione e direzione amministrativa con il conferimento di tutti i poteri conseguenti», e che «d'altro canto la circostanza che l'individuazione del datore di lavoro spetta all'organo di direzione politica conferma che si tratta di un potere che spetta originariamente a questo organo non diversamente, del resto, da quanto avviene per i soggetti privati»; e per giunta non esclude che «la responsabilità dell'organo di direzione politica riviva: per es. nei casi in cui non vengano messe a disposizione del datore di lavoro, pur individuato, le disponibilità finanziarie necessarie per attuare le misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro»).

Responsabilità del RSPP per omessa segnalazione del rischio al datore di lavoro

Cassazione penale, Sez. IV, 26 ottobre 2007 (u.p. 4 aprile 2007) n. 39567 - Pres. Coco - Est. Bianchi - P.M. (Conf.) Viglietta - Ric. Aimone

Una nuova e particolarmente approfondita sentenza a proposito della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (tra le più recenti v. Cass. 21 giugno 2007, Mazzocchi (18); Cass. 21 dicembre 2006, Pittarello e altro (19)).

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi di un'azienda privata viene condannato per il reato di lesioni personali colpose, in quanto non aveva «riferito al datore di lavoro che le stive (gabbioni metallici) erano insufficienti a contenere i «coils» (pesantissimi cilindri in acciaio, di circa 1700 kg., costituiti da fogli di acciaio tenuti insieme da cordicelle denominate «regge») in arrivo al magazzino, gestiti dai dipendenti fuori dalle stive», e così causava a un lavoratore lesioni personali gravis-

sime consistite in un grave trauma da schiacciamento della gamba destra con conseguente amputazione. Questa la dinamica dell'infortunio: «il lavoratore, mentre procedeva da solo a scaricare un camion di coils, aiutandosi con una cinghia ancorata ad una gru e posizionandoli per terra addossati gli uni agli altri, veniva investito da uno di essi che si rovesciava»; «le stive per collocare i coils, onde poter procedere in sicurezza alla rimozione delle regge, erano insufficienti e tale situazione era ben conosciuta nell'azienda, anche dal responsabile del SPPR, senza però che fossero state impartite precise disposizioni su come effettuare il lavoro o, tanto meno, presi efficaci provvedimenti per aumentare il numero delle stive; era invalsa pertanto la prassi secondo cui i lavoratori cercavano di fare del loro meglio, seguendo i consigli dati dai più anziani; di ciò era stata informata la rappresentanza sindacale aziendale che, a sua volta, aveva segnalato il pericolo al rappresentante del datore di lavoro, appunto il responsabile del SPPR»; «solo dopo l'incidente vennero fornite precise istruzioni scritte ai lavoratori su come dovesse essere effettuato quel lavoro e venne congruamente aumentato il numero delle stive a disposizione».

Ad avviso della Corte di appello, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi era colpevole delle lesioni riportate dal lavoratore, «rappresentando il suo comportamento una concausa, accanto al comportamento del datore di lavoro, dell'infortunio verificatosi, e risultando tale comportamento colposo in quanto negligente»; e, d'altra parte, «compete al responsabile del servizio di prevenzione, specie quando esso sia come nella specie un dipendente dell'imprenditore, lo specifico dovere, per contratto, di informarsi, di vigilare, di conoscere e di intervenire; il suo compito non si risolve nella mera consulenza verso il datore di lavoro, ma comprende l'obbligo concreto di segnalare il pericolo e le misure necessarie per affrontarlo, pur restando gli obblighi decisionali, di scelta e di spesa nella esclusiva competenza del datore di lavoro». Prova ne è che, in caso di mancata attivazione, il datore di lavoro può non essere a conoscenza della specifica situazione esistente.

A propria discolpa, l'imputato sostiene che «il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 626/1994 è organo meramente consultivo e propositivo del datore di lavoro con assenza di responsabilità penale, anche a titolo di concorso con il datore di lavoro ai sensi dell'art. 113 c.p., per la violazione dei suoi doveri e non può essere chiamato a rispondere delle lesioni del lavoratore conseguenti alla inosservanza».

Note:

(18) In ISL, 2007, 10, 595.

(19) In ISL, 2007, 4, 215.

vanza della normativa antinfortunistica, non essendo stata costruita a suo carico una posizione di garanzia». Rileva, inoltre, che «del rischio derivante dall'insufficiente numero delle stive era stata fatta segnalazione da più persone e in plurime occasioni sia alla direzione che al responsabile per la prevenzione dei rischi, onde si trattava di un fatto conosciuto da tutti, come riconosciuto dallo stesso infortunato», sicché «spettava alla direzione, ben al corrente della pericolosità delle manovre effettuate, provvedere al riguardo non soltanto ordinando nuove stive, come pure era stato fatto, ma vietando le lavorazioni pericolose».

La Sez. IV respinge queste argomentazioni difensive. Afferma che, «come ritiene la dottrina più attenta e come già osservato da questa Corte, il fatto che il decreto legislativo n. 626/1994 abbia escluso la diretta sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti interni o esterni del servizio aziendale di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto». Spiega che «occorre distinguere il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, per le quali l'assenza di espressa sanzione esclude la responsabilità, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie, riconducibili alle previsioni di cui agli art. 589 e 590 c.p.». Ne desume che «il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa che gli deriva dalla sua specifica posizione professionale». Rileva ancora che, «come unanimemente riconosciuto, la istituzione del servizio di prevenzione e protezione, con la previsione di un autonomo responsabile, interno o esterno all'azienda, costituisce una delle innovazioni più significative del D.Lgs. n. 626/1994», e che, «nel costruire un sistema organico della prevenzione, in adempimento dell'obbligo di adeguamento alla disciplina comunitaria, il legislatore italiano ha dimostrato di voler privilegiare il momento organizzativo e preventivo, anche con la istituzionalizzazione, appunto, di quel servizio di prevenzione e protezione (art. 8) in precedenza solo eventuale, e ad esso attribuendo (art. 9) specifici compiti di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure prevenzionali, di informazione e formazione prevenzionale dei lavoratori». Insegna che «l'obbligatorietà della istituzione del servizio si riverbera sulla obbligato-

rietà dell'adempimento della prestazione, che non è più dovuta sulla base di una mero impegno contrattuale ma rappresenta l'adempimento di un compito legislativamente imposto a tutela della sicurezza del lavoro». Reputa «ben noto che il momento della prevenzione è quello più importante al fine della tutela del bene salute e integrità del lavoratore ed è evidente che solo un sistema dotato di strumenti di autoadattamento, capaci di assicurare che la prevenzione risponda alle effettive e variabili necessità della singola realtà produttiva, può costituire uno strumento efficace per raggiungere l'obiettivo; di qui l'importanza dei compiti attribuiti al servizio di protezione e prevenzione dei rischi, che, ove rettammente intesi e adempiuti, costituiscono il momento iniziale, fondamentale ed ineliminabile della catena della sicurezza».

Quanto al nesso di causalità, la Sez. IV sottolinea che «pacifica è la totale inottemperanza dell'imputato agli obblighi di cui all'art. 9 sopra riportati, non solo per ciò che attiene il dovere di individuazione dei rischi e segnalazione ma anche per quello che riguarda la informazione e formazione dei lavoratori», e che «l'infortunio si è verificato per la oggettiva pericolosità delle operazioni di gestione dei coils per la mancanza di stive in numero sufficiente, e dunque per la esistenza di una situazione che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione avrebbe dovuto monitorare, segnalare e contribuire a risolvere nell'adempimento dei compiti specificati all'art. 9». Di qui la conclusione: «la totale omissione di ogni attività in tal senso sia pure nei limiti della collaborazione con il datore di lavoro, e specialmente la mancanza di una formale segnalazione della situazione, dovuta ai sensi dell'art. 9 lettera a), che impone l'individuazione dei fattori di rischio e delle misure necessarie per la sicurezza, costituisce un antecedente causalmente ricollegabile alla verificazione dell'infortunio, della cui incidenza causale non può dubitarsi solo perché la pericolosità della situazione era comunque nota al datore di lavoro»; «deve infatti ritenersi, secondo il sistema di prevenzione delineato dal legislatore con il D.Lgs. n. 626/1994, che la segnalazione formale della situazione avrebbe indotto il datore di lavoro, dovendosi presumere il corretto funzionamento del sistema prevenzionale, a quegli interventi di adeguamento (sostanzialmente consistenti nell'acquisto e utilizzo di nuove stive) che invece solo a seguito dell'incidente in questione vennero adottati».